Causa 76/88 R

Éveline La Terza
contro
Corte di giustizia delle Comunità europee

« Procedimento sommario — Dipendenti — Provvedimenti provvisori — Lavoro ad orario ridotto »

Ordinanza del presidente della seconda sezione della Corte 23 marzo 1988 1741

Massime dell'ordinanza

Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per l'adozione — Danno grave ed irreparabile — « Fumus boni juris »
(Trattato CEE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura, art. 83, § 2)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE
23 marzo 1988 *

Nel procedimento 76/88 R,

Éveline La Terza, dipendente della Corte di giustizia, con gli avv.ti Victor Biel e Aloyse May, del foro di Lussemburgo, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. May, 31, Grand-Rue,

richiedente,

* Lingua processuale: il francese.

contro

Corte di giustizia delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Francis Hubeau, capo della divisione del personale, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo ufficio in Weimershof,

resistente,

avente ad oggetto un'istanza di provvedimenti provvisori in seguito alla reiezione di una domanda di lavorare ad orario ridotto,

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE,

pronunciandosi a norma degli artt. 9, § 4, e 96 del regolamento di procedura,

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

1 La richiedente, sig.ra Éveline La Terza, veniva assunta come agente ausiliario dalla Corte di giustizia il 15 giugno 1973 e nominata in ruolo col grado C 3 il 1° maggio 1974. Il 1° gennaio 1978 veniva promossa al grado C 2, indi, il 1° luglio 1984, al grado C 1. Essa presta servizio presso la direzione Biblioteca, ricerca e documentazione.

2 Il marito della richiedente è dipendente della Commissione delle Comunità europee in Lussemburgo e di recente è stato assegnato ad un posto di autista. I suoi orari sono irregolari, e talvolta rimane assente da casa per più giorni consecutivi. La ricorrente ha due figli di dodici e nove anni rispettivamente.

3 Il 24 ottobre 1984, la richiedente presentava domanda di essere autorizzata a lavorare ad orario ridotto dal 1° gennaio 1985, adducendo che la sua presenza in casa era indispensabile per la sorveglianza e l'educazione dei figli, allora di 6 e 9 anni.

Il 15 novembre 1984, l'amministrazione della Corte respingeva la domanda, motivando che i capi ufficio competenti ritenevano che le esigenze del servizio non consentivano di accoglierla e che il problema avrebbe potuto essere riesaminato a condizione che esistesse la possibilità di trasferire la richiedente ad altro ufficio. Tuttavia l'amministrazione della Corte riconsiderava il caso e consentiva, a decorrere dal 1° aprile 1985, che l'interessata lavorasse ad orario ridotto.

4 Questa autorizzazione veniva prorogata due volte, da ultimo fino al 31 dicembre 1987. Nel prorogare l'autorizzazione per il 1986, l'amministrazione della Corte specificava che « non si poteva fare fermo assegnamento su proroghe ulteriori dell'autorizzazione a lavorare ad orario ridotto ».

5 L'8 ottobre 1987, la richiedente chiedeva una proroga del lavoro ad orario ridotto per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1988. Con decisione 13 novembre 1987, l'ufficio del personale rifiutava la proroga, osservando che, a norma dell'art. 55 bis dello statuto del personale, il lavoro ad orario ridotto dev'essere compatibile con l'interesse ben compreso dell'istituzione e che, poiché i superiori gerarchici « ritenevano che la proroga di questa autorizzazione potesse perturbare il funzionamento dell'ufficio, l'APN aveva giudicato che il fascicolo non contenesse elementi che consentissero di autorizzare la proroga ».

6 Il 28 gennaio 1988, la richiedente proponeva, contro questa decisione, un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2 dello statuto, sostenendo che il desiderio di lavorare ad orario ridotto era motivato dall'intento di provvedere all'avvenire dei propri figli, che l'autorizzazione a lavorare ad orario ridotto non era tale da perturbare il funzionamento dell'ufficio e che la reiezione della domanda era insufficientemente motivata.

7 Il 9 marzo 1988, la richiedente proponeva ricorso avverso la decisione dell'ufficio del personale 13 novembre 1987.

8 Con atto depositato nella cancelleria della Corte lo stesso giorno, la richiedente ha proposto istanza di procedimento urgente, concludendo che la Corte voglia:

a) dichiarare che la decisione di reiezione della domanda deve provvisoriamente essere tenuta in sospeso;

b) statuire che l'autorizzazione precedente a lavorare ad orario ridotto continua a disciplinare i rapporti tra le parti, in attesa della sentenza nel merito;

c) riservare le spese.

9 La resistente ha presentato difese scritte il 21 marzo 1988. Gli argomenti svolti per iscritto dalle parti contengono tutte le informazioni necessarie per pronunciarsi sull'istanza di provvedimenti urgenti, quindi non è apparso necessario sentire le loro difese orali.

10 Onde giustificare l'istanza, la richiedente si richiama alla propria situazione sociale e familiare, osservando che qualsiasi ritardo nella decisione, indipendentemente dal risultato, rischia di avere conseguenze irrimediabili, nei suoi confronti come nei confronti dei due figli.

11 La resistente conclude per la reiezione della presente istanza, sostenendo che nessuna circostanza giustifica l'urgenza e non sussistono i presupposti per l'adozione di provvedimenti provvisori.

12 Relativamente all'urgenza, la resistente osserva che il fatto che la richiedente abbia atteso quasi due mesi e mezzo per proporre l'istanza dimostra che non vi è urgenza.

13 Quanto alla condizione relativa all'esistenza di motivi che giustifichino prima facie la concessione della sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, la resistente deduce che l'art. 55 bis e l'allegato IV bis dello statuto attribuiscono all'APN un ampio potere discrezionale. L'APN dovrebbe decidere tenendo conto della natura eccezionale dell'autorizzazione a lavorare ad orario ridotto, dei motivi addotti dal dipendente e dell'interesse dell'istituzione. A questo proposito, si dovrebbe tener presente che la ricorrente è inquadrata nel grado più alto della

categoria C e le sono affidate talune mansioni di coordinamento e di sorveglianza. Inoltre, la richiedente avrebbe saputo che i superiori gerarchici erano del parere che il suo lavoro ad orario ridotto aveva provocato difficoltà organizzative dell'ufficio e non corrispondeva all'interesse ben compreso dell'istituzione.

14 Si deve ricordare che, a norma dell'art. 185 del trattato CEE, i ricorsi proposti dinanzi alla Corte non hanno effetto sospensivo. Tuttavia la Corte, se ritiene che le circostanze lo richiedano, può disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. A norma dell'art. 186 del trattato la Corte, nelle cause di cui deve conoscere, può del pari adottare i provvedimenti provvisori necessari.

15 A norma dell'art. 83, § 2, del regolamento di procedura della Corte, l'adozione di provvedimenti provvisori è subordinata all'esistenza di circostanze che comprovino l'urgenza e di mezzi che giustifichino prima facie l'adozione dei provvedimenti stessi.

16 Dalla costante giurisprudenza della Corte emerge che l'urgenza dell'istanza di provvedimenti urgenti nominata nell'art. 83, § 2, del regolamento di procedura, deve valutarsi in relazione alla necessità di evitare che sia recato un danno grave ed irreparabile alla parte che chiede il provvedimento provvisorio.

17 Alla luce di queste norme e della giurisprudenza cui hanno dato luogo si devono esaminare le conclusioni dell'istanza.

18 Per quanto riguarda l'esistenza di circostanze che comprovino l'urgenza dei provvedimenti richiesti, è opportuno ricordare che la richiedente ha già lavorato ad orario ridotto dal 1° aprile 1985 con l'autorizzazione dell'APN, in virtù delle esigenze di sorveglianza e di educazione dei figli in tenera età. Anche se i figli hanno attualmente 9 e 12 anni, queste esigenze restano sostanzialmente identiche, in particolare data l'assegnazione del coniuge della richiedente ad un posto di autista, che causa talvolta delle assenze da casa di più giorni consecutivi. Così stando le cose, non si può escludere che l'esecuzione della decisione di rifiuto di prorogare l'autorizzazione di lavoro ad orario ridotto della richiedente possa implicare, per lei e per i figli, un danno grave ed irreparabile.

19 D'altra parte l'APN non ha dimostrato l'esistenza di nuove circostanze le quali esigano che si ponga fine immediatamente al lavoro ad orario ridotto della richiedente. Questa era infatti già inquadrata nel grado più alto della categoria C al momento della prima autorizzazione e in quell'epoca i superiori gerarchici si erano già pronunciati contro la concessione di detta autorizzazione.

20 Così stando le cose si deve ammettere che l'esistenza dell'urgenza è dimostrata.

21 Quanto all'esistenza di mezzi che giustifichino prima facie l'adozione dei provvedimenti richiesti, è vero che le disposizioni pertinenti dello statuto lasciano all'APN un ampio potere discrezionale per quanto riguarda l'« interesse ben compreso dell'istituzione » e che non spetta alla Corte sindacare questa valutazione, salvo in caso di errore manifesto o di sviamento di potere. Tuttavia, la motivazione del rifiuto, quale emerge dalla decisione litigiosa, appare talmente succinta e stereotipata, che può di per sé giustificare il desiderio della richiedente di sottoporla al sindacato giurisdizionale della Corte.

22 Sussistono perciò entrambe le condizioni, ed è opportuno sospendere la decisione impugnata e dichiarare che la ricorrente è autorizzata a lavorare ad orario ridotto fino al 31 dicembre 1988 o, eventualmente, fino al momento della sentenza di merito, se questa giunge prima di tale data.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE,

statuendo in via provvisoria, a norma degli artt. 9, § 4, e 96 del regolamento di procedura,

così provvede:

1) **La decisione dell'amministrazione della Corte in data 13 novembre 1987, che rifiuta di prorogare al 31 dicembre 1988 l'autorizzazione di lavoro ad orario**

ridotto della sig.ra La Terza, è sospesa e l'autorizzazione è prorogata fino a detta data, a meno che la sentenza nella causa sia pronunciata in data anteriore.

2) Le spese sono riservate.

Così fatto a Lussemburgo il 23 marzo 1988.

Il cancelliere

J.-G. Giraud

Il presidente della seconda sezione

O. Due